

57.2 - bis c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 57.2 -bis. (1)

Art. 57.2 -bis. (1)

- 1. L'autorizzazione prevista nell'articolo 915, primo comma, del codice è data dal tribunale in composizione monocratica.
- (1) Articolo aggiunto dall'art. 157, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello